

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 16-6984

Quota minima 2013 (DGR n. 93-6295 del 2/8/2013). Provvedimento straordinario a favore di soggetti in condizioni di particolare debolezza economica e sociale. Termini e condizioni.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., che stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

visto l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", il quale stabilisce che è definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93-6295 del 2 agosto 2013, con la quale è stata determinata la somma da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2013, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, almeno pari al 14 per cento del proprio reddito e comunque non inferiore ad € 480,00;

viste le note recentemente pervenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, che manifestano l'esistenza di un elevato numero di nuclei assegnatari che non hanno ancora provveduto al pagamento della suddetta quota minima;

considerato che la medesima problematica è stata evidenziata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali degli assegnatari con nota del 16 dicembre 2013, che evidenzia che dalle loro rilevazioni "risultano migliaia di assegnatari della nostra regione" che non hanno ancora pagato la quota minima dell'anno 2013;

rilevato che l'omesso pagamento della quota minima, determinata per l'anno 2013 con la succitata D.G.R. n. 93-6295 del 2 agosto 2013, farebbe ricadere i nuclei assegnatari nella condizione di morosi colpevoli, passibili pertanto di provvedimenti di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale, da pronunciarsi da parte dei Comuni;

considerato che con D.G.R. n. 6-5129 del 28 dicembre 2012 era stata, in via straordinaria, ammessa la rateizzazione della quota minima dovuta dagli assegnatari per l'anno 2012, in dodici rate mensili da corrispondersi nell'anno 2013;

posto che la somma rateizzata in riferimento alla quota minima 2012 deve risultare interamente corrisposta dai nuclei che hanno beneficiato di tale possibilità;

ritenuto, peraltro, in considerazione del perdurare delle gravi difficoltà economiche in cui versano in particolare le fasce più deboli della popolazione, al fine di evitare le conseguenze di ordine sociale derivanti dal pronunciamento di numerose decadenze dall'assegnazione, di intervenire, in ordine alla quota dovuta per l'anno 2013, con un provvedimento di natura eccezionale

esclusivamente nei confronti dei soggetti in condizioni di particolare debolezza economica e sociale;

ritenuto che tali condizioni di particolare debolezza siano rivestite da quei nuclei che sono tenuti a corrispondere una somma pari al 14 per cento del proprio reddito (riferito all'anno 2012) e comunque una somma non inferiore a 480 euro, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 93-6295 del 2/08/2013, e al cui interno siano presenti disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento o minori beneficiari di prestazioni sociali o soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento, risultino in carico ai servizi sociali dei Comuni o nuclei che siano composti soltanto da ultrasessantacinquenni, o nuclei al cui interno vi sia un componente che, nel corso dell'anno 2013, abbia avuto un periodo documentato di disoccupazione per almeno tre mesi a seguito di perdita del lavoro;

considerato, altresì, che è già stato intrapreso con la rappresentanza dei Comuni piemontesi l'esame delle possibili modifiche da apportare alla normativa in materia, in particolare per quanto concerne la definizione di morosità incolpevole, mirate a tutelare specifiche categorie di assegnatari;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di stabilire che il versamento della somma su base annua stabilita per l'anno 2013, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 93-6295 del 2 agosto 2013, è da ritenersi valido se effettuato entro il giorno 31 gennaio 2014;

2) di consentire, in via straordinaria, la corresponsione entro il 30 aprile 2014, senza maggiorazione di interessi, della quota di cui al punto 1) esclusivamente per i nuclei assegnatari che sono tenuti a corrispondere una somma pari al 14 per cento del proprio reddito (riferito all'anno 2012) e comunque una somma non inferiore a 480 euro, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 93-6295 del 2/08/2013, e al cui interno siano presenti disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento o minori beneficiari di prestazioni sociali o soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento, risultino in carico ai servizi sociali dei Comuni o nuclei che siano composti soltanto da ultrasessantacinquenni, o nuclei al cui interno vi sia un componente che, nel corso dell'anno 2013, abbia avuto un periodo documentato di disoccupazione per almeno tre mesi a seguito di perdita del lavoro;

3) di stabilire che possono avvalersi del beneficio di cui al punto 2) i nuclei assegnatari che abbiano provveduto all'integrale corresponsione, anche in forma rateizzata, della quota minima dovuta per l'anno 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)